



Sentenza n. 760/2019 pubbl. il 09/04/2019

RG n. 1921/2016

Repert. n. 1667/2019 del 09/04/2019

N. R.G. 1921/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, in persona dei magistrati

Dott. Liliana Guzzo presidente rel ed est.

Dott. Luca Boccuni giudice

Dott. Chiara Campagner giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n. 1921 /2016 promossa

da  
Fallimento ( **A** ) in liquidazione in persona del curatore  
assistito e difeso dall' avv.to e dom giusta procura in atti

- Attore-

- **B**

contro

Assistito e difeso dall'avv.to e dom. giusta procura in atti

-Convenuto

Oggetto: responsabilità amministratore s.r.l.

Conclusioni del Fallimento attore

- in via principale: previo accertamento della responsabilità ex art. 146 l.fall. ed ex art. 2043 c.c., condannarsi **B** al pagamento in favore del Fallimento **A** s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 664.825,25, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;

- in via subordinata e alternativa: dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. o ex art. 64 l.fall. della cessione del credito del 31.12.2012 di € 61.395,25 da parte di **A** s.r.l. a **B** per l'effetto condannarsi **B** a restituire al Fallimento la predetta somma; in via subordinata dichiararsi che il pagamento della somma di € 61.395,25, effettuata mediante compensazione dei rispettivi debiti, costituisce pagamento di debito effettuato con mezzo diverso dal denaro e pertanto dichiararsene l'inefficacia ex art. 67, primo comma, n. 2, l.fall., o, in via ulteriormente alternativa, dichiararsi che si tratta di somma pagata in violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. e per l'effetto, condannarsi **B**, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di pagamento preferenziale ai sensi dell'art. 216, terzo comma, l.fall., al pagamento della somma di € 61.395,25 a favore del Fallimento **A** s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi.

Condannarsi **B** al pagamento delle competenze e spese di lite in favore del Fallimento, oltre 15% spese generali, i.v.a., e c.p.a. e, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, condannarsi **B**

a rimborsare all'Erario dello Stato il C.U. relativo alla causa di merito, anticipato dall'Erario, per € 1.686,00.

pagina 1 di 6



Per il solo caso di condanna del Fallimento alla refusione delle spese di lite al convenuto, liquidare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002, a favore del difensore del Fallimento avv. **B** del foro di Verona, C.F. RNLLRT67C28G273G, il compenso sia della fase di merito che delle due fasi di sequestro conservativo, con emissione del relativo decreto di pagamento, ponendo detto compenso a carico dello Stato.

### Conclusioni del convenuto

Respingersi ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto

### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento **A** s.r.l. ha convenuto in giudizio **B**, premettendo che: la società **A** s.r.l. esercitante attività di compravendita all'ingrosso di frutta e verdura all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Verona era stata costituita nel 1980 e alla data del fallimento (26.7.2013) le quote sociali erano per il 71% in titolarità di **B** e per il restante 29% della moglie **C**. **B** aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 2.5.1989 fino al 18.12.2012 allorchè la società era stata posta in liquidazione e lo stesso **B** era stato nominato liquidatore, carica che aveva mantenuto fino alla data del fallimento.

Il Fallimento attore ha poi evidenziato che nel bilancio di **A** srl al 31.12.2010 erano stati appostati crediti verso clienti per € 603.430,00, che secondo le stesse dichiarazioni rese dal **B** al curatore erano relativi a forniture effettuate negli anni 2005, 2006 e 2007 e che tale voce (peraltro aumentata nel bilancio 2011 ad € 653,344,00) era stata svalutata nell'ultimo bilancio approvato, quello al 31.12.2012 ad € 292.464,00; ha altresì evidenziato che dall'1.1.2013 fino alla data di dichiarazione del fallimento non era stata tenuta la contabilità.

Ha affermato che erano imputabili all'amministratore i seguenti addebiti:

- a) mancata tenuta della contabilità per l'anno 2013 in violazione dell'art. 2214 cc. il che aveva reso impossibile al curatore procedere al recupero dei crediti appostati a bilancio 2012 per € 292.464,00;
- b) violazione dei criteri previsti dagli art. 2423 cc e segg. in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31.12.2010 e al 31.12.2011 con riferimento ai crediti verso clienti, principale posta dell'attivo patrimoniale, con occultamento di perdite;
  - b1- dalle dichiarazioni rese dal **B** al curatore risultava che l'impresa aveva effettuato incaute vendite senza accertare la solvibilità dei clienti;
  - b2- inoltre, avendo il **B** dichiarato che non erano mai stati ripartiti utili perchè solitamente la società era in perdita o in pareggio e che egli mai aveva percepito compensi quale amministratore era presumibile che i crediti indicati in bilancio per € 603.430,00 fossero stati in realtà riscossi in forma extracontabile e dunque distratti, non essendo credibile che per un arco temporale superiore al ventennio il **B** non avesse mai percepito alcunchè né quale socio né quale amministratore;
- c) in subordine doveva ritenersi che il **B** fosse inadempiente all'obbligo di recuperare i crediti della società, obbligo previsto dall'art. 2392 c.c. e che poteva presumersi, vista l'assenza di contabilità per l'anno 2013, che egli avesse incassato ameno parte dei crediti per € 292.464,00 che risultavano a bilancio 2012;
- d) sussisteva responsabilità ex art. 2482 ter e 2484 comma 1, n.4 e 2485 cc dell'amministratore per non aver posto la società in liquidazione nel 2010 allorchè per effetto dell'azzeramento della voce dei crediti per € 603.430,00 il patrimonio netto negativo della società era di € - 566.937,00 e il capitale era stato eroso: risultava violato anche l'obbligo ex art. 2482 bis cc.
- e) come già esposto **sub b 2** era stata distratta dalle casse sociali la somma di € 603.430,00.

Ha anche affermato che in data 31.12.2012 vi era stata la cessione da parte di **A** s.r.l. al socio **B** di € 61.395,25 con contestuale originarsi, trattandosi di cessione onerosa, di un debito da parte dell'acquirente; vi era inoltre stata la compensazione di detto debito con il debito per pari importo



della società verso il 'B' per la restituzione di finanziamento soci: ha invocato la revocabilità della cessione ex art 2901 c.c o ex art 64 LF per il caso di ritenuta gratuità della cessione ovvero l'inefficacia ex art 67 comma 1 n.2 LF trattandosi di mezzo anormale di pagamento, a ciò aggiungendosi che trattavasi pure di pagamento preferenziale, che vedeva B nella duplice veste di *tradens*, quale amministratore, ed *accipiens*, quale socio, sanzionato ex art 216 terzo comma LF con sussistenza del diritto al risarcimento danni in capo al Fallimento ex 2043 c.c.

Ha dunque chiesto:

- in via principale: previo accertamento della responsabilità ex art. 146 L.F. ed ex art. 2043 c.c. la condanna di 'B' al pagamento in favore del Fallimento A s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 664.825,25, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;

- in via subordinata: la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. o ex 64 L.F. della cessione del credito del 31.12.2012 di € 61.395,25 da parte di A s.r.l. a B e per l'effetto la condanna di B a restituire al Fallimento la predetta somma; in via subordinata che venisse dichiarato che il pagamento della somma di € 61.395,25, effettuata mediante compensazione dei rispettivi debiti, costituiva pagamento di debito effettuato con mezzo diverso dal denaro e pertanto ne venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 67, primo comma, n. 2 c.c., o, in via ulteriormente alternativa, venisse dichiarato trattarsi di somma pagata in violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. per l'effetto ha chiesto la condanna di B, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di pagamento preferenziale ai sensi dell'art. 216, terzo comma, L.F. al pagamento della somma di € 61.395,25 a favore del Fallimento A s.r.l., oltre rivalutazione ed interessi.

Ha dato atto che il giudizio di merito era stato preceduto da due procedimenti cautelari per sequestro conservativo, entrambi rigettati.

B si è costituito in giudizio negando di aver posto in essere la contestata distrazione ed incasso di crediti non contabilizzati, rilevando che le dichiarazioni rese al curatore non erano idonee a fondare alcuna presunzione in tal senso, osservando come le asserzioni del Fallimento circa l'incasso extracontabile dell'intera somma di € 603.430,00 erano confliggenti anche con il fatto che detti crediti erano stati "svalutati" nel 2012 per ben € 310.996,00 e portati ad € 292,464,00 per effetto di detta svalutazione.

Ha anche contestato l'addebito relativo alle omesse attività di recupero, rilevando come ciò fosse smentito anche dalla documentazione già versata nei due procedimenti cautelari.

Ha osservato che mancavano le scritture contabili solo relativamente alle mensilità del 2013 fino al Fallimento, periodo in cui la società era stata pressochè inattiva e che detta mancanza non era affatto idonea a pregiudicare il recupero dei crediti, originatisi precedentemente negli anni, che ben potevano essere oggetto di recupero da parte del Curatore fallimentare.

Quanto alla cessione del credito di € 61.395,25 trattavasi di mera operazione contabile con cui era stata abbattuta una parte del finanziamento soci con il giroconto di crediti inesigibili.

Sono state depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. il convenuto ha eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale quanto all'azione revocatoria ex art 64 LF ed ex art.2901 cc.; controparte la rilevato la tardività dell'eccezione.

Previa istruttoria solo documentale e precisate le conclusioni la causa è stata assegnata in decisione con termini per conclusionali e repliche.

L'eccezione di incompetenza è con tutta evidenza tardiva essendo stata proposta ben oltre il termine di cui all'art 167 cpc.

Quanto al merito premette il Collegio che le violazioni contabili, pur consistendo in atti illeciti addebitabili agli amministratori non sono *ex se* sufficienti ai fini di configurare una responsabilità di tipo risarcitorio a carico degli amministratori se non viene dimostrato che esse si inseriscono di una fattispecie "complessa" che porta la società a subire un vero e proprio danno in via immediata e



diretta; anche la assenza di scritture contabili se consente di ricorrere in alcuni casi a liquidazione equitativa (attivo/passivo fallimentare) del danno non è sufficiente di per sé a fondare una responsabilità di tipo risarcitorio se non quando essa si inserisca in una fattispecie in cui si ponga come effettiva causa del danno lamentato

Inoltre la società o il Curatore - nell'ipotesi dell'azione intentata ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare quando il Curatore, come nella fattispecie, "cumuli" anche l'azione "sociale" - sono onerati quanto alle violazioni solo alla loro puntuale allegazione (incombendo sugli amministratori trattandosi di azione "contrattuale" l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso) mentre sono gravati della allegazione ed anche della prova del danno e del nesso di causalità tra violazione e danno (*in questi termini già Cass. 11 novembre 2010, n. 22911*).

Alla luce di tali principi va rilevato quanto segue.

La violazione delle regole contabili di redazione dei bilanci al 31.12.2010 e 31.12.2011 lamentata **sub b)** con riferimento alla posta afferente i crediti, con l'occultamento di perdite, deve ritenersi sussistente tenuto conto della svalutazione dei crediti operata nel 2012 che verosimilmente doveva essere operata già nei precedenti esercizi posto che trattavasi di crediti risalenti ad anni prima come dichiarato al curatore dallo stesso amministratore. Nondimeno detta violazione di per sé non può ritenersi produttiva di danno.

**Sub d)** : parte attrice ha ulteriormente invocato la responsabilità ex art. 2482 ter e 2484 comma 1, n.4 e 2485 cc per non aver l'amministratore posto la società in liquidazione nel 2010 o 2011 allorquando, se i bilanci fossero stati correttamente redatti, il capitale sociale sarebbe risultato sotto il minimo di legge (proprio in forza della necessità di svalutare i crediti); ha altresì allegato la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2482 bis cc.. A fronte di dette allegazioni di violazioni addebitabili manca però non solo la prova ma addirittura l'allegazione che da esse sia derivato un effettivo danno (ad es. in ragione di nuove "operazioni" non conservative rese possibili dal ritardo nella messa in liquidazione).

L'addebito **sub b.1)** risulta generico (osservandosi peraltro che non può ritenersi che nel commercializzare frutta e verdura l'amministratore o i suoi collaboratori dovessero verificare per ogni singola vendita, anche di importi ridotti, preventivamente la solvibilità dei clienti).

L'addebito di cui ai punti **b.2) ed e)** secondo cui i crediti appostati in bilancio (addirittura per l'importo di € 603.430,00, ante svalutazione contabile del 2012) sarebbero stati "distratti" dall'amministratore in quanto riscossi in forma "extracontabile" non ha trovato adeguato probatorio.

Il **B** ha effettivamente dichiarato al curatore, che negli anni in cui è stato socio oltre che amministratore della società non ha mai percepito alcun utile quale socio né alcun compenso quale amministratore. Se, come osservato dalla Curatela, è assai poco plausibile che nell'arco di oltre 29 anni il Personi non abbia tratto alcunché dalla società di famiglia (l'altra socia era la moglie) da lui amministrata e ciò nonostante abbia continuato a gestirla e "finanziarla", nondimeno non può che osservarsi che non vi sono evidenze gravi, precise e concordanti atte a fondare una vera e propria presunzione nel senso voluto dal Fallimento attoreo e cioè che egli abbia riscosso in forma extracontabile proprio i crediti iscritti a bilancio di cui qui trattasi distraendo i relativi proventi e non riversandoli nelle casse sociali: invero non può una presunzione fondarsi su meri indizi o sospetti, peraltro neppure riferiti agli specifici crediti di cui qui trattasi ma più in generale alle "anomalie" che hanno accompagnato in generale la "vita" della società nei passati decenni.

Quanto alle doglianze **sub c) ed a)** va osservato che in buona sostanza la Curatela addebita all'amministratore di non aver provveduto a recuperare i crediti della società ed afferma che la mancanza delle scritture contabili dell'anno 2013 avrebbe reso impossibile per il curatore procedere all'incasso dei crediti appostati a bilancio 2012.

Sul punto va osservato che il Fallimento ha allegato la inadempienza dell'amministratore (non avendo sotto tale profilo oneri probatori) ma non ha assolto gli oneri di allegazione e prova relativi al fatto che da detta violazione di obblighi in capo all'amministratore sia scaturito danno al Fallimento. Come



ben osservato dal giudice della cautela nel provvedimento relativo del 24.3.2015 (v. doc. 8 prodotto dallo stesso attore) “ *l'inerzia nella riscossione dei crediti sociali è idonea a costituire di per sé fonte di danno ove risulti che i crediti siano divenuti sicuramente inesigibili o inesigibili con alta probabilità a causa di documenti idonei a consentirle il recupero*”. In primis va osservato che essendovi mancanza di contabilità per le sole mensilità dal gennaio 2013 al Fallimento (interventivo nel luglio 2013) ed essendo i crediti de quibus relativi ad annualità precedenti, non risulta che la sola assenza (pur censurabile) di detta contabilità possa far ritenere ex se che i crediti de quibus non fossero più riscuotibili dalla Curatela in ragione di tale mancanza di contabilità.

Pur avendo inoltre già il giudice della cautela nel provvedimento su richiamato evidenziato che necessitava che venissero forniti adeguati elementi onde desumere la irrecuperabilità dei crediti de quibus, elementi in allora mancanti, neppure in questo giudizio di merito sono stati offerti specifici elementi di prova di tale danno e della sua derivazione in via immediata e diretta dalla lamentata inerzia dell'amministratore: ciò è sufficiente al rigetto della domanda de qua.

A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che il convenuto a provare, quantomeno in parte, di aver adempiuto ai propri obblighi ha comunque prodotto atti di sollecito di pagamento, documentazione di conferimenti di incarichi a legali per il recupero di crediti o per valutare la solvibilità dei creditori, altri atti aventi valenza interruttiva della prescrizione, provvedimenti monitori ecc....

Quanto infine alla domanda relativa alla cessione in data 31.12.2012 di credito per € 61.395,25 va osservato che non si è trattato *sic et simpliciter* di una cessione di credito ma di un più complessa operazione a mezzo della quale la cessione del credito è stata finalizzata ad estinguere per pari importo il “debito” da finanziamento socio del **B** (le due “scritturazioni” portano la stessa data).

Il fallimento sia pure solo in conclusionale (v. pag. 7 e 8 comparsa conclusionale) ha rinunciato alle domande ex art 2901 c.c. e 64 LF mantenendo ferma la domanda già proposta ex art 67 comma 1 n.2 L.F, oltre alle altre domande “ *in via ulteriormente alternativa*”. Rileva il Collegio che la estinzione di posizione debitoria a mezzo di cessione di credito rientra nella fattispecie de qua: trattasi infatti di mezzo anomalo di pagamento, effettuato nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza ed è indubbio che essendo il **B** sia amministratore/liquidatore della società cedente che socio “creditore” sussistesse conoscenza in capo al medesimo dello stato di insolvenza al 31.12.2012 (conoscenza per la quale vige peraltro ex art 67 I comma c.p.c. presunzione salva prova contraria). Ne discende la revoca della cessione de qua con conseguente condanna alla restituzione del credito ceduto al Fallimento, non essendovi evidenza che il credito sia stato nelle more riscosso. Restano assorbite le domande svolte “in via ulteriormente alternativa” fondate sulla violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. ovvero ex art. 216, terzo comma, l.fall. e 2043 cc..

Atteso l'esito del procedimento e la reciproca parziale soccombenza le spese di lite - che riguardano solo il presente procedimento e non i precedenti procedimenti cautelari non essendo stato il presente giudizio promosso ex art 669 octies c.p.c., - vengono integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

Ogni altra istanza disattesa

- 1) rigetta la domanda svolta in via principale dall'attore
  - 2) in accoglimento della domanda subordinata ex art 67 comma 1 n.2 L.F dichiara l'inefficacia della cessione a **B** del credito effettuata da **A** s.r.l. in data 31.12.2012 per € 61.395,25 e per l'effetto ordina la restituzione al Fallimento attoreo di detto credito.
  - 3) Compensa le spese di lite del presente giudizio
- Deciso in Venezia il 3.4.2019

Il Presidente est.

Dott. Liliana Guzzo



Sentenza n. 760/2019 pubbl. il 09/04/2019  
RG n. 1921/2016  
Repert. n. 1667/2019 del 09/04/2019

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)

